

COMUNI DELLA VALLE DEL CHIESE

E

**CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL BACINO
IMBRIFERO MONTANO DEL CHIESE**

CONVENZIONE

**PER LA GESTIONE DELL'ECOMUSEO "VALLE DEL CHIESE - PORTA DEL TRENTINO"
IN FORMA ASSOCIATA E COORDINATA**

L'anno 2006 addì 11 del mese di gennaio ad ore 18.00 tra:

- il Comune di Bondone, in persona del Sindaco pro-tempore Cimarolli Gianni, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Bondone, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 022 del 28 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 00273990226;
- il Comune di Storo, in persona del Sindaco pro-tempore Scaglia Settimo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Storo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 044 del 20 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 00285750220;
- il Comune di Condino, in persona del Sindaco pro-tempore Butterini Giorgio, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Condino, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 23 del 21 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 00283910222;
- il Comune di Brione, in persona del Sindaco pro-tempore Pelanda Lino, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Brione, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 16 del 15 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 00271910226;
- il Comune di Cimego, in persona del Sindaco pro-tempore Bertini Carlo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Cimego, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 38/C del 22 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 86003010229;
- il Comune di Castel Condino, in persona del Sindaco pro-tempore Tarolli Maurizio , domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Castel Condino, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 21/C del 10 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 00271850224;
- il Comune di Pieve di Bono, in persona del Sindaco pro-tempore Maestri Attilio, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Pieve di Bono, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 33 del 21 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 86003250221;

- il Comune di Prezzo, in persona del Sindaco pro-tempore Boldrini Celestino, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Prezzo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 24 del 22 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 00347630220;
- il Comune di Bersone, in persona del Sindaco pro-tempore Bugna Lener, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Bersone, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 07 del 10 marzo 2005 esecutiva, codice fiscale n. 86002370228;
- il Comune di Daone, in persona del Sindaco pro-tempore Pellizzari Ugo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Daone, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 42 del 23 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 86003050225;
- il Comune di Praso, in persona del Sindaco pro-tempore Lolli Nello, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Praso, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 31 del 28 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 86003370227;
- il Comune di Lardaro, in persona del Responsabile del Servizio finanziario Bianchi Francesco, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Lardaro, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 27 del 21 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 00271940223;
- il Comune di Roncone, in persona del Segretario Todaro Vincenzo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Roncone, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 65 del 28 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 00367180221;
- il Comune di Bondo, in persona del Sindaco pro-tempore Bonenti Giuseppe, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Bondo, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 26 del 30 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 00271920225;
- il Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento compresi nel Bacino Imbrifero Montano del Chiese, chiamato anche, nel testo del presente atto, Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese, in persona del Presidente pro-tempore Nicolini Vigilio, domiciliato per la sua carica presso la residenza consorziale in Condino, il quale

interviene nel presente atto in forza della deliberazione dell'Assemblea generale n. 21/AG del 28 dicembre 2004 esecutiva, codice fiscale n. 86001190221;

P R E M E S S O C H E:

- la Provincia Autonoma di Trento, con la L.P. 09.11.2000, n. 13, ha previsto e disciplinato l'istituzione degli ecomusei sul proprio territorio al fine di recuperare, testimoniare e valorizzare la memoria storica, la vita, la cultura materiale ed immateriale, la relazione tra ambiente naturale ed ambiente antropizzato, le tradizioni, le attività e il modo in cui l'insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l'evoluzione del paesaggio;
- l'articolo 3 dell'anzidetta legge stabilisce che gli ecomusei siano promossi dai singoli comuni o da più comuni contermini in forma associata, prevedendo che la relativa gestione sia dagli stessi effettuata nelle forme e nei modi di cui all'ordinamento comunale; lo stesso articolo precisa che il riconoscimento della qualifica di ecomuseo venga disposto dalla Provincia a seguito di apposita domanda presentata dai comuni nel rispetto dei requisiti e dei criteri definiti dalla Giunta provinciale;
- i sopra citati criteri vennero fissati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2369 di data 14.09.2001, che prevedeva la scadenza del 31.12.2001 per la presentazione delle domande di riconoscimento della qualifica di ecomuseo;
- nel corso del 2001 le Amministrazioni comunali della Valle del Chiese approvarono, con specifiche deliberazioni consiliari, la promozione dell'ecomuseo così come presentato nel progetto di fattibilità redatto, su iniziativa del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese, nello spirito ed ai sensi dell'anzidetta L.P. 09.11.2000, n. 13; il progetto di fattibilità evidenziava la possibilità di realizzare l'ecomuseo, individuando una serie di percorsi e opere, da completare, realizzare e valorizzare;
- con nota prot. n. 200 di data 03.04.2001, il Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese, su delega di tutte le Amministrazioni comunali della valle, inviò al Presidente della Giunta provinciale, agli Assessori di riferimento ed ai competenti uffici provinciali la domanda per il riconoscimento dell'Ecomuseo "Valle del Chiese - Porta del Trentino";
- in data 24.05.2002, con deliberazione n. 1119, la Giunta Provinciale riconobbe la qualifica e assegnò denominazione e marchio all'Ecomuseo "Valle del Chiese - Porta del Trentino";
- la Giunta provinciale, con deliberazione n. 1502 del 27.06.2003, ha rinnovato la disciplina relativa alle incentivazioni in favore della gestione associata di funzioni e servizi

comunalì di cui all'art. 7 della L.P. 15.11.1993, n. 36, estendendo tra l'altro la possibilità di incentivazione al settore ecomusei;

– con circolare n. 16 di data 03.07.2003 dell'Assessore provinciale ai Trasporti, Autonomie locali e Protezione civile, sono state fornite le indicazioni utili al fine dell'ottenimento dell'incentivo provinciale in favore delle gestioni associate;

– con le deliberazioni sopra richiamate le Amministrazioni dei Comuni della Valle del Chiese hanno approvato in schema la presente convenzione per la gestione in forma associata e coordinata dell'Ecomuseo "Valle del Chiese – Porta del Trentino", sia ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 2 della L.P. n. 13/2000, sia allo scopo di definire puntualmente le modalità gestionali dell'ecomuseo, sia infine per poter accedere ai benefici finanziari di cui all'art. 7 della L.P. 15.11.1993, n. 36;

Tutto ciò premesso e considerato, riconosciuto che la narrativa di cui alla presente premessa è da considerarsi parte integrante e sostanziale della convenzione ed è destinata ad ogni necessità interpretativa della stessa, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

FINALITÀ

1. L'Ecomuseo "Valle del Chiese - Porta del Trentino", che per semplificazione verrà di seguito denominato anche "Ecomuseo", opererà secondo i principi della L.P. 09.11.2000, n. 13 e di quelli enunciati nel progetto di fattibilità richiamato in premessa.
2. L'Ecomuseo utilizzerà la denominazione esclusiva ed originale, nonché il marchio assegnato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 1119 del 24.05.2002, ai sensi dell'art. 5 della L.P. 09.11.2000, n. 13.

Articolo 2

SEDE, ENTE CAPOFILA E ENTE INCARICATO DELLA GESTIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA

1. La sede dell'Ecomuseo "Valle del Chiese - Porta del Trentino" viene provvisoriamente individuata presso il Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese quale ente di riferimento sovra-comunale, in attesa che l'ente medesimo predisponga e metta a disposizione una sede definitiva.
2. Il Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese, dotato di una struttura adeguata e di disponibilità finanziaria autonoma garantita dall'introito dei sovraccanoni a norma della legge 27.12.1953, n. 959, assume a proprio esclusivo carico i costi relativi alle spese d'ufficio (stampati, spese postali, cancelleria), alle spese generali (luce, riscaldamento,

telefono, fax, ecc.) e si impegna a mettere gratuitamente a disposizione locali e attrezzature della propria sede.

3. Il Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese viene incaricato della gestione tecnica ed amministrativa dell'Ecomuseo e quindi dell'adozione dei provvedimenti di impegno di spesa necessari per l'attuazione dei programmi e delle iniziative dell'Ecomuseo, con imputazione della spesa medesima a carico del proprio bilancio, nel rispetto ed in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento dei comuni e sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni.

4. Per la gestione dell'Ecomuseo il Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese mette a disposizione un proprio dipendente, il quale fornirà la dovuta assistenza agli organi dell'Ecomuseo, coordinerà le attività e le iniziative ecomuseali, opererà direttamente in prima persona, assumerà la veste di "responsabile del procedimento" per quanto riguarda i provvedimenti di impegno di spesa di cui al precedente comma.

5. Il Comune di Condino viene individuato quale ente capofila, referente nei confronti della Provincia sia per quanto riguarda l'assegnazione e l'erogazione dell'incentivo previsto per le gestioni associate, sia per gli adempimenti di cui alla deliberazione n. 1502 del 27.06.2003 relativa ai criteri e modalità per l'ottenimento dell'incentivazione; le altre Amministrazioni comunali associate dispongono con il presente atto a favore del Comune di Condino una delega all'incasso nei confronti della Provincia dell'incentivo. Spettano altresì all'ente capofila tutti gli adempimenti e le incombenze previste a suo carico nel prosieguo della presente convenzione.

Articolo 3

ASSEMBLEA PROGRAMMATICA E DI INDIRIZZO

1. I Comuni concordano di istituire l'Assemblea programmatica e di indirizzo, della quale fanno parte:

- a) tutti i Sindaci dei Comuni associati o i loro delegati;
- b) un rappresentante del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese, senza diritto di voto.

2. Il Sindaco dell'ente capofila provvede, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, a richiedere ai Sindaci dei Comuni associati la designazione dell'eventuale loro delegato e, al Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese, quella del proprio rappresentante; i provvedimenti di nomina dei delegati sindacali dovranno pervenire al Comune capofila ed al Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese, al quale andranno indirizzati per conoscenza, entro e non oltre venti giorni dalla data di ricevimento

della richiesta di designazione; entro lo stesso termine il Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese inoltrerà al Comune capofila il provvedimento di nomina del proprio rappresentante. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell'ultima comunicazione di intervenuta nomina, lo stesso Sindaco procede alla prima convocazione dell'Assemblea programmatica e di indirizzo; nell'occasione, l'Assemblea viene presieduta dal Sindaco del Comune capofila o dal suo delegato, mentre le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal dipendente del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese assegnato al settore ecomuseo o, nel caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente del Consorzio.

3. L'Assemblea programmatica e di indirizzo rimane in carica per l'intera durata della presente convenzione; nel caso di cessazione di uno o più componenti per fine del mandato di legislatura, per dimissioni, per revoca o per qualsiasi altra causa, il/i componente/i stesso/i é/sono prorogato/i in attesa della nomina del/i nuovo/i delegato/i o rappresentante/i.

4. In occasione della prima seduta, l'Assemblea procede nell'ordine alla nomina del Presidente dell'Ecomuseo, il quale assume anche la veste di "responsabile unico" del settore ecomuseo e del Vicepresidente, da scegliere entrambi tra i Sindaci o loro delegati, nonché alla nomina del Comitato esecutivo; il Presidente dell'Ecomuseo non può al contempo far parte dell'organizzazione politico-amministrativa del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese.

5. Le successive sedute dell'Assemblea vengono convocate e presiedute dal Presidente dell'Ecomuseo, che fissa l'ordine del giorno e la data dell'adunanza, sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente; le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal dipendente del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese assegnato al settore ecomuseo o, nel caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente del Consorzio.

6. Alla convocazione si fa luogo con lettera semplice, ogni qual volta il Presidente ritenga ne sussista la necessità o l'opportunità oppure quando ne sia fatta richiesta in forma scritta da parte di almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

7. L'Assemblea programmatica e di indirizzo è regolarmente costituita con la presenza di oltre la metà dei componenti; ove, per l'ipotesi che l'Assemblea non si costituisca regolarmente in prima convocazione, venga convocata in giorno diverso una seconda seduta con lo stesso ordine del giorno, nella nuova seduta è sufficiente l'intervento di sette componenti.

8. Ogni decisione dell'Assemblea si intende adottata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti; a parità di voti, prevale il voto del Presidente; le votazioni sono effettuate, di norma, in forma palese, fatti salvi i casi in cui l'Assemblea decida di procedere con voto segreto.

9. Al di là di quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, all'Assemblea programmatica e di indirizzo compete:

- a) approvare, entro il 15 ottobre dell'anno precedente, il programma annuale delle attività e degli interventi dell'Ecomuseo con il relativo preventivo di spesa predisposto dal Comitato esecutivo, da inoltrare al Comune capofila, al Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese e a tutti gli altri Comuni associati;
- b) approvare eventuali modifiche ed aggiornamenti al programma di cui alla precedente lettera a) allorché comportino una spesa aggiuntiva superiore del 20% rispetto a quella prevista dal preventivo inizialmente approvato, da trasmettere anch'esse al Comune capofila, al Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese e a tutti gli altri Comuni associati;
- c) approvare, entro il 30 marzo dell'anno successivo, la relazione sull'attività svolta e sulle iniziative promosse dall'Ecomuseo nel corso dell'anno ed il rendiconto annuale delle spese di gestione predisposti dal Comitato esecutivo, da inoltrare al Comune capofila per il riparto, al Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese e a tutti gli altri Comuni associati;
- d) suggerire progetti, iniziative e quant'altro possa soddisfare le finalità di cui all'art. 1 della L.P. 09.11.2000, n. 13;
- e) suggerire forme di collaborazione con gli organismi e le strutture rappresentative della realtà economica, scientifica, produttiva, sociale, culturale, didattico-educativa, turistica, nonché con le biblioteche del sistema locale.

Articolo 4

COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato esecutivo è nominato dall'Assemblea programmatica e di indirizzo; dura in carica quanto l'Assemblea, con lo stesso regime di prorogatio nel caso di cessazione di uno o più componenti per fine del mandato di legislatura, per dimissioni, per revoca o per qualsiasi altra causa.

2. Del Comitato esecutivo fanno parte:

- a) il Presidente ed il Vicepresidente nominati dall'Assemblea;

- b) uno dei Sindaci (o il suo delegato) dei Comuni associati (esclusi ovviamente i Sindaci o loro delegati che siano stati eletti Presidente o Vicepresidente);
- c) il rappresentante del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese, senza diritto di voto;
- d) un referente scientifico, esperto nei settori tematici a cui fa riferimento l'attività ecomuseale, senza diritto di voto.

3. Il Comitato esecutivo è convocato e presieduto dal Presidente dell'Ecomuseo, sostituito, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente; Il Comitato deve in ogni caso essere convocato allorché uno dei Comuni aderenti alla convenzione richieda una verifica sullo stato di attuazione del programma delle attività e degli interventi; le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dal dipendente del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese assegnato al settore ecomuseo o, nel caso di sua assenza o impedimento, da altro dipendente del Consorzio.

4. Il Comitato esecutivo si riunisce con la presenza di oltre la metà dei suoi componenti, decide con voto palese, salvo i casi in cui il Comitato stesso stabilisca di procedere con voto segreto e assume le proprie decisioni con il voto favorevole della maggioranza dei tre componenti aventi diritto al voto; a parità di voti, prevale il voto del Presidente.

5. Inoltre, nel rispetto delle finalità proprie dell'Ecomuseo, dei suggerimenti e delle proposte avanzate dall'Assemblea programmatica e di indirizzo, delle indicazioni dei Comuni associati, il Comitato esecutivo:

- a) elabora, avvalendosi del supporto del dipendente del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese assegnato al settore ecomuseo, il programma annuale delle attività e degli interventi dell'Ecomuseo con il relativo preventivo di spesa e lo presenta all'Assemblea programmatica e di indirizzo in tempo utile per l'approvazione;
- b) predispone eventuali modifiche ed aggiornamenti del programma stesso, da presentare all'Assemblea per l'approvazione solo quando comportino una spesa aggiuntiva superiore del 20% rispetto a quella prevista dal preventivo inizialmente approvato;
- c) svolge un'azione di impulso e di verifica dell'andamento dell'attività ecomuseale e dello stato di attuazione del programma;
- d) predispone, con la collaborazione del dipendente del Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese assegnato al settore ecomuseo, una relazione sull'attività svolta e sulle iniziative promosse dall'Ecomuseo nel corso dell'anno ed il rendiconto annuale delle spese di gestione e presenta il tutto all'Assemblea programmatica e di indirizzo in

tempo utile per l'approvazione.

7. Il Comitato può chiedere ed avvalersi della collaborazione, attraverso opportune forme di coinvolgimento e di consultazione, di enti, associazioni, società, istituzioni, fondazioni, comitati, ecc. che esercitano e promuovono sul territorio attività economiche, di ricerca scientifica, di carattere sociale, culturale, didattico-educativo, turistico-promozionale, di recupero e valorizzazione ambientale, come pure delle biblioteche del sistema locale, ove tutto ciò venga ritenuto utile al fine di assicurare il collegamento con le istanze avanzate da tali realtà.

Articolo 5

ASPETTI FINANZIARI E RIPARTO DEI COSTI

1. Ai costi relativi alla gestione dell'Ecomuseo, compresi quelli per il personale messo a disposizione dal Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese ed esclusi invece quelli relativi alle spese d'ufficio e generali, di competenza del Consorzio stesso ai sensi dell'art. 2, comma 2 della presente convenzione ed inoltre ai costi per le varie attività ed iniziative promosse, calcolati al netto di eventuali contributi finanziari, **ciascun Comune associato concorre annualmente e proporzionalmente al numero degli abitanti risultante dall'ultimo censimento della popolazione nella misura massima di Euro 1,00 (uno) per abitante.**

2. Compete al Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese, quale ente incaricato della gestione tecnica ed amministrativa dell'Ecomuseo e quindi dell'adozione dei provvedimenti di impegno di spesa necessari per l'attuazione dei programmi e delle iniziative dell'Ecomuseo, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci la spesa necessaria per i costi di cui al comma 1, nella misura risultante dal programma annuale delle attività e degli interventi dell'Ecomuseo e dal relativo preventivo di spesa predisposto dal Comitato esecutivo e approvato definitivamente dall'Assemblea programmatica e di indirizzo.

3. Ove, in base al criterio di cui al comma 1, da parte dei Comuni associati non venga garantita la copertura integrale di tali costi, questi, per la parte residua, rimangono a carico del Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese, il quale provvede anche ad anticipare in termini di cassa la quota di competenza dei Comuni.

4. Al Comune di Condino, in qualità di ente capofila, spetta procedere con cadenza annuale, sulla scorta del rendiconto relativo alle spese di gestione dell'Ecomuseo, al riparto delle spese tra i Comuni associati applicando il criterio di cui al comma 1 del presente articolo, informandone i Comuni medesimi; a ciò, il Comune capofila provvede entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del rendiconto; dal canto loro, **i Comuni convenzionati debbono provvedere al versamento della quota di loro competenza entro e**

non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento del prospetto di riparto, direttamente al Consorzio dei Comuni del B.I.M. del Chiese.

5. Il Comune di Condino, allorché verrà disposta e comunicata da parte della Provincia l'assegnazione dell'incentivo previsto per le gestioni associate, ne informerà gli altri Comuni convenzionati ed il Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese; di tale assegnazione, provvederà a versare al Consorzio la somma sufficiente a garantire la copertura delle spese di gestione dell'Ecomuseo così come esposte nel rendiconto annuale ad esse relativo, calcolata al netto del concorso finanziario dei Comuni associati e del Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese allorché sia dovuto, nonché decurtata dell'importo di Euro 1.500,00 annui, che verrà direttamente trattenuto quale rimborso forfetario riconosciuto al Comune stesso per l'attività di ente capofila; fintanto che non venga concesso l'incentivo provinciale e a partire dal momento in cui l'erogazione di detto incentivo venga a cessare, la somma forfettaria di cui sopra verrà riconosciuta al Comune capofila in occasione del riparto annuale delle spese di gestione dell'Ecomuseo.

6. I suesposti criteri non operano allorché si tratti di spese in conto capitale: quando si debba intervenire su beni di proprietà o realizzare opere sul territorio di un singolo Comune associato, i relativi costi, al netto di eventuali contributi, sono totalmente a carico del Comune interessato, salvo che i Comuni associati non decidano di volta in volta di partecipare alla spesa nella misura e secondo le modalità da concordare nell'Assemblea programmatica e di indirizzo; spettano inoltre a detto Comune tutti gli adempimenti e le incombenze previste dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici per la realizzazione dell'opera.

Articolo 6

EFFICACIA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione è efficace a far data dalla sottoscrizione e scadrà il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di adozione da parte della Provincia del provvedimento di concessione dell'incentivo previsto per le gestioni associate, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 1502 del 27 giugno 2003. Essa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori periodi di cinque anni ciascuno ove nessuno degli enti aderenti ne dia disdetta, almeno cinque mesi prima della scadenza, al Comune capofila, disdetta che dovrà essere comunicata anche a tutti gli altri sottoscrittori.
2. Ciascun Comune aderente può recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare che preveda il ripiano di

eventuali partite debitorie a carico; il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo.

3. In caso di recesso da parte di un Comune, il Comune recedente dovrà corrispondere, per ciascuna delle annualità restanti fino alla scadenza naturale della convenzione, una penale pari ad Euro 1,00 (uno) per il numero degli abitanti del Comune medesimo, quale risulta dall'ultimo censimento della popolazione.

Articolo 7

RISOLUZIONE DI CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra i Comuni convenzionati deve essere cercata prioritariamente in via bonaria tra i Sindaci (o i loro delegati); la soluzione concordata va comunicata ai Consigli dei vari Comuni associati.

2. Qualora ciò non sia possibile, si provvederà a riunire presso il Comune capofila - salvo la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le Giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli comunali.

Articolo 8

SPESE

1. Le spese inerenti la stipulazione della presente convenzione sono ripartite in parti eguali tra i Comuni associati.

Letto, confermato e sottoscritto.

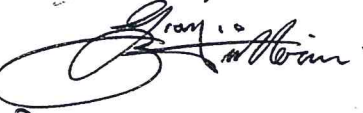
Il Sindaco del Comune di Bondone



Il Sindaco del Comune di Storo



Il Sindaco del Comune di Condino



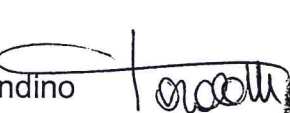
Il Sindaco del Comune di Brione



Il Sindaco del Comune di Cimego



Il Sindaco del Comune di Castel Condino



Il Sindaco del Comune di Pieve di Bono

Il Sindaco del Comune di Prezzo

Il Sindaco del Comune di Bersone

Il Sindaco del Comune di Daone

Il Sindaco del Comune di Praso

Il Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Lardaro

Il Segretario del Comune di Roncone

Il Sindaco del Comune di Bondo

Il Presidente del Consorzio dei Comuni B.I.M. del Chiese

